



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

ORDINANZA N.78 DELL'UNITÀ ORDINANZE GENERALI del 23-12-2020

Oggetto: proroga ordinanza misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10" trasmissione ordinanza comune di Musile di Piave.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- grazie ai numerosi dati disponibili è sempre più consolidata la conoscenza circa la distribuzione spaziale e temporale/stagionale dell'inquinamento da polveri sottili sul nostro territorio, evidenziando lo spiccato andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo climatiche che incidono in modo preponderante rispetto ad altri fattori;
- l'inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e di formazione chimico-fisica. In particolare, in pianura Padana, tipicamente nel periodo invernale, si registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM10 e PM2.5 simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto;
- tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo

stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico fisiche;

- che con ordinanza n. 73 del 15/10/2020 il Comune di Musile di Piave ha adottato le misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10";
- che le conclusioni riportate nel verbale del Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana di Venezia svoltosi in data 25 settembre 2020 invitano i Comuni a procedere con il prolungamento delle ordinanze in vigore fino al 31 marzo 2021.

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura.
 - la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
 - con deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 del 16 settembre 2020, pubblicata nel BUR n. 145 del 29/09/2020, la rimodulazione dal 1 ottobre 2020 al 1 gennaio 2021 dell'entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel, prevista dal Nuovo Accordo di Programma.
 - **Considerato che:** per l'attivazione delle misure temporanee ed omogenee, sono stati individuati tre livelli di allerta:
 - livello di **nessuna allerta – verde:** Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto;
 - livello di **allerta 1 – arancio:** Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - livello di **allerta 2 – rosso:** Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- con diversi gradi di limitazioni al traffico, al riscaldamento, allo spandimento di liquami zootecnici, nonché agli abbruciamenti all'aperto;

CONSIDERATO CHE :

- le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione, da un lato del numero dei motori che rimarranno effettivamente spenti, per il numero delle ore di applicazione dei provvedimenti, e dall'altro in ragione del minor consumo di combustibile realizzato con la limitazione delle temperature negli edifici civili e industriali;
- il funzionamento dei motori endotermici ed il riscaldamento degli edifici hanno una evidente responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico locale e anche in quello del bacino padano, al quale il nostro Comune appartiene, in quanto producono rifiuti gassosi (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO₂, Benzene, Benzo(a)pirene, PM₁₀, PM_{2,5}, NO_x, ecc.);

RILEVATO CHE il Comune di Musile di Piave ha una popolazione inferiore a 30.000 abitanti e quindi risulta escluso dall'applicazione delle limitazioni al traffico veicolare;

ATTESO CHE, tuttavia, l'Amministrazione Comunale intende :

- recepire il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- informare i cittadini sulle misure sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell'aria;
- garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute;
- definire un pacchetto di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM₁₀, che riguardano provvedimenti di limitazione all'esercizio degli impianti termici e degli apparecchi per il riscaldamento alimentati a combustibili liquidi o solidi e di divieto di combustione all'aperto;

RITENUTO quindi necessario adottare con provvedimento specifico un pacchetto di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM₁₀, che riguardano provvedimenti di limitazione all'esercizio degli impianti termici e degli apparecchi per il riscaldamento alimentati a combustibili liquidi o solidi e di divieto di combustione all'aperto;

RILEVATO che il raggiungimento dei livelli di allerta arancio e rosso saranno comunicati da ARPAV ai Comuni interessati e che si provvederà quindi alla loro pubblicizzazione, per informazione alla cittadinanza, sul sito istituzionale internet del Comune di Musile di Piave (www.comune.musile.ve.it);

VISTI:

- la D.G.R.V. n.122 del 27/02/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- la D.G.R.V. n.1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- la seduta del C.I.S. in data 6/09/2018 nell'ambito del quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano 2017;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- il D.P.R. 413/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- la Legge n.120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

- il D.M. 7 novembre 2017 nr. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed in particolare il comma 3;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto negli incontri del 06/09/2018 e del 05/09/2019 relativamente alle misure previste dall’Accordo Padano;
- il “Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e finalizzate al contenimento dell’inquinamento da polveri sottili”, sottoscritto a settembre 2019 anche con l’obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l’applicazione delle misure di limitazione previste dall’Accordo Padano;

ORDINA

per quanto indicato nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate, che siano applicate ed osservate le seguenti misure nel periodo compreso dalla data della presente Ordinanza e fino al **31 Marzo 2021**, salvo le eventuali successive modifiche/integrazioni:

1. IN SITUAZIONE DI NESSUNA ALLERTA (LIVELLO VERDE):

<p>Misure obbligatorie solamente per comuni di: - AGGLOMERATO DI VENEZIA (Marcon, Martellago, Mira, Quarto D’altino, Spinea, Scorze’ e Venezia) - CHIOGGIA - SAN DONA’ DI PIAVE</p>		<p>DA APPLICARSI IN TUTTI I COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA</p>					
<p>LIMITAZIONE DEL TRAFFICO</p>		<p>LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI</p>		<p>COMBUSTIONI ALL'APERTO</p>			
<p>Blocco della circolazione autovetture private</p> <p>BENZINA euro 0 + 1</p> <p>DIESEL euro 0 + 1 + 2 + 3</p>		<p>Blocco della circolazione veicoli commerciali</p> <p>DIESEL euro 0 + 1+ 2+ 3</p>		<p>Limitazioni di utilizzo</p> <p>per tutti gli impianti termici</p>		<p>Tipologia di combustioni</p> <p>abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali</p>	
<p>Blocco circolazione ciclomotori e motocicli</p> <p>euro 0 a due tempi</p>							
<p>Divieti</p> <p>di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni</p>		<p>Provvedimenti e divieti</p> <p>17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici; riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall’art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli</p>		<p>Divieto</p> <p>divieto di combustione all’aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell’art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo</p>			

e/o locomotive con motore a combustione	impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (DGRV n. 1908/2016).	152/2006,
Periodo applicazione da 01/10/2020 a 18/12/2020	Periodo applicazione dal 01/10/2020 al 31/12/2020	Periodo applicazione dal 01/10/2020 al 31/12/2020
Giorni dal lunedì ÷ al venerdì feriali	Giorni dal lunedì ÷ alla domenica	Giorni dal lunedì ÷ alla domenica
Orario 8:30 - 18:30	Orario tutto il giorno	Orario tutto il giorno
Ambito di applicazione intero territorio comunale di terraferma eccetto tangenziale e viabilità non comunale	Ambito di applicazione intero territorio comunale	Ambito di applicazione intero territorio comunale
Deroghe quelle previste al punto 7	Deroghe quelle previste dal DPR 74/2013	Deroghe la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali

2. IN SITUAZIONE DI ALLERTA 1 (LIVELLO ARANCIO):

ALLERTA LIVELLO 1 ARANCIO

IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE AL LIVELLO VERDE

Misure obbligatorie solamente per comuni di:

- **AGGLOMERATO DI VENEZIA** (Marcon, Martellago, Mira, Quarto D'Altino, Spinea, Scorze' e Venezia)
- **CHIOGGIA e SAN DONA' DI PIAVE**

Misure della 2° e 3° colonna sono facoltative per i restanti comuni

LIMITAZIONE DEL TRAFFICO		LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI	DIVIETO COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI
Blocco della circolazione autovetture private	Blocco della circolazione veicoli commerciali	Limitazioni di utilizzo per generatori a biomassa	Tipologia delle limitazioni abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici
DIESEL euro 4			
		Divieti utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016.	Divieti di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.

Periodo applicazione da 01/10/2020 a 18/12/2020		Periodo applicazione dal 01/10/2020 al 31/12/2020	Periodo applicazione dal 01/10/2020 al 31/12/2020
Giorni dal lunedì ÷ alla domenica		Giorni dal lunedì ÷ alla domenica	Giorni dal lunedì ÷ alla domenica
Orario 8:30 -18:30	Orario 8:30 – 18.30	Orario tutto il giorno	Orario tutto il giorno
Ambito di applicazione intero territorio comunale eccetto tangenziale e viabilità non comunale		Ambito di applicazione intero territorio comunale	Ambito di applicazione intero territorio comunale
Deroghe quelle previste al punto 8		Deroghe possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo	Deroghe per tutte le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione comunale, coorganizzate o patrocinate dalla stessa.

3. IN SITUAZIONE DI ALLERTA 2 (ROSSO):

ALLERTA LIVELLO 2 ROSSO

IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE AL LIVELLO VERDE ED ARANCIO

Misure solamente per comuni di:

- AGGLOMERATO DI VENEZIA (Marcon, Martellago, Mira, Quarto D'Altino, Spinea, Scorze' e Venezia)
- CHIOGGIA e SAN DONA' DI PIAVE

Misure della 2° e 3° colonna sono facoltative per i restanti comuni

LIMITAZIONE DEL TRAFFICO		LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI	DIVIETO COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI
Blocco della circolazione veicoli commerciali		Limitazioni di utilizzo	Tipologia delle limitazioni
DIESEL euro 0 +1 +2 +3	DIESEL euro 4	per generatori a biomassa	abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici
		Divieti utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016.	

Periodo applicazione da 01/10/2020 a 18/12/2020 e da 27/12/2020 a 31/12/2020		Periodo applicazione dal 01/10/2020 al 31/12/2020	Periodo applicazione dal 01/10/2020 al 31/12/2020
Giorni dal lunedì ÷ alla domenica		Giorni dal lunedì ÷ alla domenica	Giorni dal lunedì ÷ alla domenica
Orario 8:30 - 18:30	Orario 8:30 - 12:30	Orario tutto il giorno	Orario tutto il giorno
Ambito di applicazione intero territorio comunale eccetto tangenziali e viabilità non comunale		Ambito di applicazione intero territorio comunale	Ambito di applicazione intero territorio comunale
Deroghe quelle previste al punto 8		Deroghe possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo	Deroghe per tutte le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione comunale, coorganizzate o patrocinate dalla stessa.

7. Deroche alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:

- a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario
- h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- m) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

- o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente escluse le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione:

- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
- x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
- z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- bb) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
- cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

INVITA

- a. a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici ;
- b. le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- c. I gestori dei servizi di trasporto pubblico a disporre istruzioni operative per lo spegnimento dei motori nella fase di stazionamento ai capolinea; analogo invito è rivolto ai titolari delle aziende di trasporto o di fornitura di prodotti, beni e servizi nelle fasi di carico/scarico;
- d. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche.

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

SANZIONI

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. n.152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Polizia Locale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 .

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

DISPONE

- che al raggiungimento dei livelli di allerta arancio e rosso comunicati da ARPAV ai Comuni interessati si provvederà alla loro pubblicizzazione, per informazione alla cittadinanza sul sito istituzionale internet del Comune di Musile di Piave (www.comune.musile.ve.it);
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Città Metropolitana di Venezia, Tavolo Tecnico Zonale (TTZ);
- Azienda U.L.S.S. 4 Veneto Orientale;
- ATVO
- Comando di Polizia Locale il quale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia;

INFORMA

che contro il presente provvedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

IL SINDACO
Dott.ssa Silvia Susanna

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
Susanna Silvia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.